

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 2170  
—**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIUDICE, ANDREOLI, ANDÒ***Presentata il 4 dicembre 1980*

Interpretazione autentica dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento delle docenze universitarie, relative fasce di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevede i meccanismi per la migliore utilizzazione del personale docente della fascia dei professori associati. Accade non infrequentemente che i giovani specialisti di nuove discipline trovino difficoltà alla loro appropriata utilizzazione nell'ambito della facoltà, perché nello statuto di queste manca ancora la corrispondente disciplina. La presente proposta di legge chiarisce lo spirito dell'articolo 53, al fine della migliore utilizza-

zione di questi docenti, consentendo alle Facoltà di proporre, in piena autonomia, l'utilizzazione di detti docenti per materie comprese nei raggruppamenti dei bandi di concorso, anche se non contenute ancora nello statuto della sede richiedente, che verrà così aggiornato con procedura speciale, fermo restando il controllo del Senato accademico del consiglio di amministrazione.

Ciò consente la piena attuazione dello spirito della legge con l'aggiornamento dei programmi nel rispetto delle autonomie.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ARTICOLO UNICO.

L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, deve essere interpretato nel senso che ai fini della formulazione delle proposte di inquadramento dei professori associati, ciascuna facoltà può avvalersi di discipline anche non presenti nello statuto della facoltà stessa, purché comprese nei raggruppamenti contemplati nei bandi di concorso per professore associato, ed inerenti a corsi di laurea funzionanti nella facoltà.

In tali casi, in deroga alle procedure previste dall'articolo 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, con decreto del Presidente della Repubblica sono conseguentemente aggiornati i relativi statuti, previo parere favorevole del Senato accademico e del consiglio di amministrazione.